

## **Aggiunta n° 2 al regolamento della PKE-CPE Fondazione di previdenza Energia del 1° gennaio 2007**

conformemente alla delibera del Consiglio di fondazione del 20 settembre 2007, modifiche in corsivo

### **Art. 11**

#### **Rendita di vecchiaia; capitale di vecchiaia; rendita per figli; rendita transitoria**

- (1) Il diritto alla prestazione di vecchiaia sorge quando l'assicurato va in pensione dopo aver compiuto 58 anni, ma al più tardi dopo il compimento del 65° anno d'età. La prestazione di vecchiaia viene versata sotto forma di rendita e/o di capitale di vecchiaia.
- (2) L'importo della rendita di vecchiaia viene calcolato in base all'aveve di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e all'aliquota di conversione (*v. allegato*). A questo scopo è determinante l'aveve di vecchiaia ancora disponibile dopo un eventuale prelievo di capitale o ridotto in seguito alla riscossione di una rendita transitoria (cpv. 4).
- (3) Al momento del pensionamento di un assicurato non invalido, l'aveve di vecchiaia disponibile (tenuto conto del cpv. 5) può essere percepito interamente o parzialmente sotto forma di capitale di vecchiaia. Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state versate somme d'acquisto, le prestazioni risultanti non possono essere percepite sotto forma di capitale. L'assicurato deve comunicare il prelievo di capitale alla Fondazione un anno prima del raggiungimento dell'età di pensionamento; la richiesta deve essere inoltrata per iscritto e recare anche la firma del coniuge. Altrimenti l'assicurato perde questo diritto.
- (4) Il beneficiario di una rendita di vecchiaia può richiedere una rendita transitoria per il periodo in cui non riceve la rendita di vecchiaia AVS. La rendita transitoria viene stabilita per un periodo prefissato e non può superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia AVS. L'aveve di vecchiaia disponibile si riduce *come indicato in allegato*.
- (5) Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha figli che in caso di un suo decesso avrebbero diritto a una rendita per orfani (art. 15), ha diritto per ognuno di questi figli a una rendita per figli, corrispondente al 20% della rendita di vecchiaia percepita.